

**Cassa Compensazione
Assenze Inevitabili
CCAI**

**Statuto
dal 1.1.2008**

Associazione fondatrice	<p>Articolo 1 La Società Svizzera Impresari Costruttori, Sezione Ticino (SSIC TI) ha istituito la Cassa Assenze Inevitabili (in seguito chiamata CCAI) con decisione dell'Assemblea Generale tenutasi a Bellinzona il 3 maggio 1952.</p>
Scopo	<p>Articolo 2 Scopo della CCAI è di assicurare le imprese affiliate alla cassa, per la perdita di guadagno dovuta alle assenze di breve durata dei loro dipendenti. L'indennità è finanziata con il pagamento di un premio. L'indennità deve essere pagata anticipatamente dal datore di lavoro, il quale può chiedere il rimborso alla CCAI, conformemente alle disposizioni interne.</p>
Soci	<p>Articolo 3 Fanno parte della CCAI i membri della SSIC TI in conformità dell'art. 4 dello statuto Sezionale, nonché i consorzi cui fanno parte i soci della SSIC TI. I soci uscenti dalla SSIC TI lo sono anche per quanto riguarda la CCAI. Essi non hanno alcun diritto sull'eventuale eccedenza attiva della CCAI.</p>
Organi della CCAI	<p>Articolo 4 Gli organi della CCAI sono: a) il Consiglio Sezionale SSIC TI; b) il Comitato, che si identifica con l'Ufficio Presidenziale della SSIC TI; c) la Gerenza; d) l'Ufficio di revisione.</p>
Consiglio Sezionale	<p>Articolo 5 Il Consiglio Sezionale ha le seguenti competenze: a) revisione dello statuto della CCAI; b) approvazione dei conti, del rapporto di revisione, del rapporto di gestione, scarico al Comitato ed alla Gerenza; c) determinazione del contributo dei datori di lavoro destinato al finanziamento delle indennità per assenze di breve durata ed alla copertura delle spese d'amministrazione; d) scioglimento della CCAI</p>
Comitato	<p>Articolo 6 Il Comitato rappresenta la CCAI nei confronti di terzi. La CCAI è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vice-Presidente con il Gerente della CCAI. Il Comitato può validamente deliberare solo se sono presenti almeno 2 membri; le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. A parità di voti decide il Presidente; la sorte se si tratta di nomine. Il Gerente della CCAI partecipa alle riunioni del Comitato con voto consultivo. Il Comitato ha le seguenti competenze: a) disciplina, mediante contratto di gestione, i rapporti della CCAI con la Cassa Compensazione della SSIC, Succursale Bellinzona; b) sorveglia la gestione della CCAI; c) impartisce le direttive ai soci della CCAI e le istruzioni inerenti la gestione della stessa per il tramite di un regolamento; d) amministra i mezzi finanziari.</p>

La Gerenza	<p>Articolo 7 La Gerenza della CCAI è affidata alla Cassa Compensazione della SSIC, Succursale Bellinzona. Il relativo rapporto di mandato sarà disciplinato mediante contratto speciale. La gerenza ha le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) amministra la CCAI; b) cura i rapporti con i soci della CCAI; c) tiene la contabilità; d) esercita il controllo delle ditte affiliate alla CCAI; e) fa periodicamente le comunicazioni necessarie al Comitato; f) allestisce il rapporto di gestione annuale. <p>La CCAI rimborsa alla Cassa Compensazione della SSIC, Succursale Bellinzona, le spese causate dall'amministrazione in comune.</p>
Ufficio di revisione	<p>Articolo 8 La revisione della CCAI è affidata ad un Ufficio di revisione esterno. Ogni revisione sarà oggetto di speciale rapporto da parte dell'Ufficio di revisione.</p>
Finanziamento	<p>Articolo 9 Il contributo per il finanziamento delle indennità per le assenze di breve durata è fissato in una percentuale dei salari, di tutti i dipendenti della ditta, determinanti ai fini dell'AVS/AI/IPG. Non viene prelevato un contributo speciale per la copertura delle spese d'amministrazione. Lo stesso è compreso nella percentuale di cui al paragrafo precedente. Attualmente il contributo è fissato allo 0.10% sui salari AVS/AI/IPG. Non è previsto di istituire un fondo di riserva speciale. L'eventuale utile rimarrà nel conto d'esercizio e verrà riportato a nuovo.</p>
Prestazioni	<p>Articolo 10 Per quanto concerne il diritto alle indennità per assenze di breve durata fa stato il regolamento della CCAI. Il salario massimo assicurato è quello previsto anche per l'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).</p>
Prescrizione	<p>Articolo 11 In caso di domanda tardiva il diritto alle indennità per assenze di breve durata è riconosciuto soltanto per i dodici mesi che precedono la presentazione della domanda.</p>
Restituzione di indennità ricevuti indebitamente	<p>Articolo 12 Le indennità ricevute indebitamente devono essere restituite. Il diritto di esigere la restituzione di indennità ricevute a torto si prescrive dopo un anno dal momento in cui l'irregolarità è venuta a conoscenza della CCAI, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento delle indennità.</p>
Obbligo di informazioni	<p>Articolo 13 Ogni socio si obbliga a consentire i necessari controlli dei libri contabili da parte delle persone incaricate dalla CCAI ed a fornire alla stessa informazioni veritiere.</p>
Segreto d'ufficio	<p>Articolo 14 Gli organi della CCAI sono obbligati a mantenere il segreto d'ufficio in merito alle constatazioni da loro fatte.</p>
Scioglimento	<p>Articolo 15 Lo scioglimento della CCAI è deciso dal Consiglio Sezionale SSIC TI, con la maggioranza qualificata prevista dai suoi statuti. Sulla devoluzione dell'eventuale saldo attivo decide il Consiglio Sezionale SSIC TI.</p>
Entrata in vigore	<p>Il Presente statuto è stato approvato dal Consiglio Sezionale della SSIC TI il 26 febbraio 2008 ed entra in vigore il 1° gennaio 2008.</p>